



## **ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE**

**N.R. 16 del 23/04/2021**  
(Reg. ORDSI)

**PG 27974 del 23/04/2021 - COMCOMO**

**OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE ALCOOLICHE E DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E INTRODUZIONE DI BEVANDE IN RECIPIENTI DI VETRO E METALLO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO DI CALCIO LEGA PROFESSIONISTICO SERIE C COMO - ALESSANDRIA. DOMENICA 25 APRILE 2021.**

**SETTORE PROPONENTE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE**



## ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE

**OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE ALCOOLICHE E DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E INTRODUZIONE DI BEVANDE IN RECIPIENTI DI VETRO E METALLO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO DI CALCIO LEGA PROFESSIONISTICO SERIE C COMO - ALESSANDRIA. DOMENICA 25 APRILE 2021.**

### IL SINDACO

**Preso atto** che domenica 25 aprile 2021 è in programma allo Stadio Comunale “G.Sinigaglia”, con inizio alle ore 15.00, l’incontro di calcio Como 1907 – Alessandria, partita valida per il campionato di Lega Calcio professionistico serie C girone A che si disputerà senza presenza di pubblico in ossequio alla normativa Covid 19;

**Verificato che** alle ore 12.30 lungo piazzale Somaini, la Questura di Como ha autorizzato, nel rispetto della normativa COVID, una manifestazione in forma statica da parte dei sostenitori della squadra di calcio Como 1907;

**Preso atto** che una eventuale vittoria della squadra di calcio del Como 1907 comporterebbe l'immediata promozione alla categoria superiore (Serio B);

**Vista** la richiesta del Questore di Como pervenuta in data 23 aprile 2021 con la quale si chiede, *in riferimento all'incontro calcistico in oggetto, all'esito delle determinazioni assunte in sede di specifico tavolo tecnico propedeutico, tenutosi nella mattinata odierna presso la locale Prefettura-UTG, si invitano le SS.LL. a formalizzare l'emissione di ordinanza sindacale che, per la giornata di domenica 25 corrente, disponga l'esclusiva mescolta e somministrazione di bevande in recipienti diversi dal vetro, nonché il divieto di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;*

**Dato atto** che l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14/2010 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto " di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

**Valutato** che la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio possa avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere;

**Ritenuto di dovere**, per motivi di ordine pubblico, emettere, per i locali pubblici e gli esercizi commerciali anche della grande distribuzione, ubicati su tutto il territorio comunale:

- Il provvedimento di divieto di somministrazione e di vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsivoglia gradazione;

- Il provvedimento di divieto somministrazione e di vendita di bevande in contenitori di vetro e metallo;

**Visto** l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 il quale al comma 4 dispone che *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*;

**Dato atto** l'adozione della presente ordinanza è stata richiesta in sede di tavolo tecnico tenutosi in data 23 aprile 2021 presso la locale Prefettura-UTG

**Visti:**

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
- il d.l. 23/05/2008 n. 92 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
- l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale ufficiale di governo;
- il D.M. del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione dell'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, consentendo al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce i limiti edittali delle sanzioni pecuniarie amministrative per le violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali;
- l'art. 650 del Codice penale;

**Visto** il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Dirigente del settore Polizia Locale e Protezione Civile, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso;

**ORDINA**

**Per motivi di ordine pubblico, come richiesto dalla Questura di Como è fatto assoluto divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualsivoglia gradazione e di**

**vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e metallo, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, e di somministrazione di alimenti e bevande ubicati sull'intero territorio comunale dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di domenica 25 aprile 2021.**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

### **AVVERTE CHE**

Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto degli illeciti penali e amministrativi, la violazione del divieto di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

### **INFORMA CHE**

A) la presente ordinanza:

- sarà resa nota tramite pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Como;
- sarà trasmessa in copia al Prefetto ed alle Forze di Polizia
- sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, nonché trasmessa agli organi di informazione per una maggiore diffusione

B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il vicecomandante del Corpo di Polizia Locale Comm.rio Capo Coord. Campagnoli Luciano;

C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:  
- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);  
- gerarchico, al Capo dell'Ufficio Territoriale del Governo (Prefetto) competente per territorio entro trenta giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra (D.P.R. n. 1199/1971).

**IL SINDACO**  
*Mario Landriscina*

---

**Città di Como**  
***Il Sindaco***